

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **deliberazione n. 73**

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 2024, N. 158

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI RENATO CLAUDIO MINARDI E GIOVANNI DALLASTA, SUBENTRATI PER SURROGAZIONE AI CONSIGLIERI DIMISSIONARI ANDREA BIANCANI E LUCA SERFILIPPI, DEL CONSIGLIERE REGIONALE GOFFREDO BRANDONI, SUBENTRATO PER SURROGAZIONE AL CONSIGLIERE REGIONALE CARLO CICCIOI E CONVALIDA DELL'ELEZIONE DELLA CONSIGLIERA REGIONALE MIRELLA BATTISTONI, SUBENTRATA PER AFFIDAMENTO DELLA SUPPLENZA DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE REGIONALE A SEGUITO DELLA NOMINA DI ASSESSORE DEL CONSIGLIERE GOFFREDO BRANDONI E VERIFICA DELLE EVENTUALI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ.

-----

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 3 bis, 20, 21 e 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

Visto l'articolo 122 della Costituzione italiana che in tema di incompatibilità così dispone: "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo";

Visto l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia);

Visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 466/162 del 6 agosto 2024 ad oggetto "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Renato Claudio Minardi e Giovanni Dallasta, subentrati per surrogazione ai consiglieri dimissionari Andrea Biancani e Luca Serfilippi, del consigliere regionale

Goffredo Brandoni, subentrato per surrogazione al consigliere regionale Carlo Ciccio e convalida dell'elezione della consigliera regionale Mirella Battistoni, subentrata per affidamento della supplenza delle funzioni di consigliere regionale a seguito della nomina di assessore del consigliere Goffredo Brandoni e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità";

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai consiglieri Renato Claudio Minardi, Giovanni Dallasta, Goffredo Brandoni e Mirella Battistoni, da cui non risultano sussistere, ad oggi, cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, né si rilevano condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

### DELIBERA

- 1) di convalidare l'elezione dei consiglieri regionali Renato Claudio Minardi, Giovanni Dallasta e Goffredo Brandoni;
- 2) di convalidare l'elezione della consigliera regionale Mirella Battistoni subentrata in sostituzione temporanea del consigliere Goffredo Brandoni, nominato assessore regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 2022, n. 139;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva".

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Pierpaolo Borroni

f.to Micaela Vitri